



**Ai comandanti delle Stazioni forestali
LORO SEDI**

COMUNICAZIONE INTERNA DEL 18 AGOSTO 2006

OGGETTO: Regolamento regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota prot. n. 5272/SCA del 9 agosto 2006 con la quale il Servizio del contenzioso amministrativo informa che, nel supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta dell'8 agosto 2006, è stato pubblicato il Regolamento Regionale 24 luglio 2006, n. 2, recante: "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione".

Le SS.LL. sono invitate a diffondere la sopracitata comunicazione ai componenti la Stazione forestale.

Distinti saluti.



IL COORDINATORE
Dott. Cristoforo CUGNOD



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. 0165/273344
Télécopie 0165/273271
e-mail c-dll@regione.vda.it

Département législatif et légal
Service du contentieux administratif
Dipartimento legislativo e legale
Servizio del contenzioso amministrativo

Prot. n. 5249/SCA
Vs./Rif.

Al Segretario generale della Regione

Aoste, _
Aosta, 9 AGO 2006

Ai Coordinatori regionali della Giunta

Al Capo Ufficio Stampa
della Presidenza della Regione
Direzione della comunicazione

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA			
SERVIZIO REGIONALE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO			
Serie	F. DAT.	3 FASO	5 S. PAS. 5
11 AGO 2006			
PAG. 1 26500 20			

V. J. p.c.

Al Presidente della Regione

Loro sedi

OGGETTO: Regolamento regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Con la presente, si porta a conoscenza che nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta dell'8 agosto 2006 è stato pubblicato il Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2, recante "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione".

L'adozione di un regolamento regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si è reso necessario perché il Codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ha stabilito che gli enti pubblici possono trattare dati sensibili e giudiziari solo se esiste un rilevante interesse pubblico ed in presenza di un'adeguata copertura normativa.

Il regolamento regionale è conforme allo schema tipo di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su cui il Garante ha espresso parere positivo ed è stato integrato, sulla base delle segnalazioni fatte pervenire da codeste strutture, con l'indicazione necessaria delle fonti normative e degli atti amministrativi regionali.

Il regolamento si compone di 73 schede relative alle varie tipologie di trattamenti svolti dall'Amministrazione regionale, dagli enti dipendenti dalla Regione (allegato A) e dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (allegato B).

Per quanto riguarda i tipi di dati e di operazioni individuati nel regolamento, si evidenzia che sono espressamente esclusi, oltre ai dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, i seguenti trattamenti:

- a) quelli effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76 del codice;
- b) quelli effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del codice;
- c) quelli effettuati da organi di pubblica sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, secondo quanto disposto dall'articolo 53 del codice;
- d) quelli di dati giudiziari finalizzati all'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, autorizzati dal Garante con provvedimento n. 7/2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del codice;
- e) in generale, quelli già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Il regolamento non riguarda, inoltre, i trattamenti concernenti le funzioni prefettizie, esercitate in ambito regionale dal Presidente della Regione, oggetto di separata regolamentazione a cura del Ministero dell'Interno, nonché i trattamenti effettuati dal Consiglio regionale, anch'essi oggetto di separata regolamentazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e funzionale di tale organo.

Si rammenta che, fatte salve le eccezioni di cui sopra, possono essere effettuati solo i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ricompresi nel regolamento, eventuali nuovi trattamenti dovranno essere oggetto di integrazione della fonte regolamentare.

Si porgono distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO

Silvia Menzio

